

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2021

**che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(4)</sup> istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (4) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(5)</sup> ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 <sup>(6)</sup> ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza.
- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17).

- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura dell'Iran in relazione alle sottocategorie «prodotti ottenuti dai pesci (caviale)» e «crostacei». Dal momento che l'Iran ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti ottenuti dai pesci (caviale) e di crostacei provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa a tale paese nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Iran è stato informato di conseguenza.
- (12) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per i pesci. È pertanto opportuno sopprimere l'Oman dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Oman è stato informato di conseguenza.
- (13) L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache. È pertanto opportuno aggiungere la Georgia e la Russia a tale elenco per quanto riguarda le lumache in quanto hanno fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di tali merci.
- (14) La decisione 2007/82/CE della Commissione <sup>(7)</sup> impone agli Stati membri di vietare l'importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La Commissione nel 2019 ha effettuato un audit in Guinea per valutare i sistemi di controllo in essere relativi ai prodotti della pesca destinati al consumo umano e all'esportazione nell'Unione. Il 7 maggio 2021 la Commissione ha comunicato alla Guinea che le informazioni fornite erano soddisfacenti e che l'audit del 2019 era stato chiuso positivamente. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/82/CE. Alla luce dell'esito dell'audit, è opportuno continuare a includere la Guinea nell'elenco dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci provenienti da catture allo stato selvatico che non siano stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (16) Per motivi di coerenza con la decisione 2011/163/UE e ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

La decisione 2007/82/CE è abrogata.

<sup>(7)</sup> Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CL	Cile	
IL	Israele <sup>(1)</sup>	
NZ	Nuova Zelanda	
TH	Thailandia	
US	Stati Uniti	

<sup>(1)</sup> Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

## ALLEGATO VIII

**Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera (*)	
CL	Cile	
GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
IM	Isola di Man	
JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR	Corea del Sud	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA	Marocco	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP ( <i>paralytic shellfish poison</i> ) individuabile con il metodo del saggio biologico.
NZ	Nuova Zelanda	
PE	Perù	Solo <i>Pectinidae</i> (pettinidi) eviscerati di acquacoltura
TH	Thailandia	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN	Tunisia	
TR	Turchia	Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati
UA	Ucraina	Solo gasteropodi marini
US	Stati Uniti	Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts
UY	Uruguay	
VN	Vietnam	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

- 
- (<sup>1</sup>) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- (<sup>2</sup>) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (<sup>3</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
-

## ALLEGATO IX

**Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)**

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AE	Emirati arabi uniti	Acquacoltura: unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione
AG	Antigua e Barbuda	Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL	Albania	Acquacoltura: solo pesci
AM	Armenia	Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico
AO	Angola	Solo catture allo stato selvatico
AR	Argentina	Acquacoltura: solo pesci
AU	Australia <sup>(1)</sup>	
AZ	Azerbaijan	Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico
BA	Bosnia-Erzegovina	Acquacoltura: solo pesci
BD	Bangladesh	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
BJ	Benin	Solo catture allo stato selvatico
BN	Brunei	Acquacoltura: solo crostacei
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba	Solo catture allo stato selvatico
BR	Brasile	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
BS	Bahamas	Solo catture allo stato selvatico
BY	Bielorussia	Acquacoltura: solo pesci
BZ	Belize	Acquacoltura: solo crostacei
CA	Canada	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CG	Congo	Solo catture allo stato selvatico. Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare
CH	Svizzera <sup>(2)</sup>	Acquacoltura: solo pesci
CI	Costa d'Avorio	Solo catture allo stato selvatico
CL	Cile	Acquacoltura: solo pesci
CN	Cina	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CO	Colombia	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CR	Costa Rica	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CU	Cuba	Acquacoltura: solo crostacei
CV	Cabo Verde	Solo catture allo stato selvatico
CW	Curaçao	Solo catture allo stato selvatico

DZ	Algeria	Solo catture allo stato selvatico
EC	Ecuador	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
EG	Egitto	Solo catture allo stato selvatico
ER	Eritrea	Solo catture allo stato selvatico
FJ	Figi	Solo catture allo stato selvatico
FK	Isole Falkland	Acquacoltura: solo pesci
FO	Isole Fær Øer	Acquacoltura: solo pesci
GA	Gabon	Solo catture allo stato selvatico
GB	Regno Unito <sup>(3)</sup>	Acquacoltura: solo pesci
GD	Grenada	Solo catture allo stato selvatico
GE	Georgia	Solo catture allo stato selvatico
GG	Guernsey	Solo catture allo stato selvatico
GH	Ghana	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
GM	Gambia	Solo catture allo stato selvatico
GN	Guinea	Solo catture allo stato selvatico Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT	Guatemala	Acquacoltura: solo crostacei
GY	Guyana	Solo catture allo stato selvatico
HK	Hong Kong	Solo catture allo stato selvatico
HN	Honduras	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
ID	Indonesia	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
IL	Israele <sup>(4)</sup>	Acquacoltura: solo pesci
IM	Isola di Man	Acquacoltura: solo pesci
IN	India	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
IR	Iran	Acquacoltura: solo prodotti ottenuti da pesci (caviale) e crostacei
JE	Jersey	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Acquacoltura: solo pesci
KE	Kenya	Acquacoltura: solo pesci
KI	Kiribati	Solo catture allo stato selvatico
KR	Corea del Sud	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
KZ	Kazakhstan	Solo catture allo stato selvatico
LK	Sri Lanka	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MA	Marocco	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MD	Moldova	Acquacoltura: solo pesci

ME	Montenegro	Acquacoltura: solo pesci
MG	Madagascar <sup>(1)</sup>	
MK	Macedonia del Nord	Acquacoltura: solo pesci
MM	Myanmar/Birmania	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MR	Mauritania	Solo catture allo stato selvatico
MU	Maurizio	Acquacoltura: solo pesci
MV	Maldive	Solo catture allo stato selvatico
MX	Messico	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MY	Malaysia	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MZ	Mozambico	Acquacoltura: solo crostacei
NA	Namibia	Solo catture allo stato selvatico
NC	Nuova Caledonia	Acquacoltura: solo crostacei
NG	Nigeria	Acquacoltura: solo crostacei
NI	Nicaragua	Acquacoltura: solo crostacei
NZ	Nuova Zelanda	Acquacoltura: solo pesci
PA	Panama	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PE	Perù	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PF	Polinesia francese	Solo catture allo stato selvatico
PG	Papua Nuova Guinea	Solo catture allo stato selvatico
PH	Filippine	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PM	Saint Pierre e Miquelon	Solo catture allo stato selvatico
PK	Pakistan	Solo catture allo stato selvatico
RS	Serbia	Acquacoltura: solo pesci
RU	Russia	Solo catture allo stato selvatico
SA	Arabia Saudita	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
SB	Isole Salomone	Solo catture allo stato selvatico
SC	Seychelles	Solo catture allo stato selvatico
SG	Singapore	Acquacoltura: solo pesci
SH	Sant'Elena (escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)	Solo catture allo stato selvatico
	Tristan da Cunha (escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)	Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN	Senegal	Solo catture allo stato selvatico
SR	Suriname	Solo catture allo stato selvatico
SV	El Salvador	Solo catture allo stato selvatico
SX	Sint Maarten	Solo catture allo stato selvatico

TH	Thailandia	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
TN	Tunisia	Acquacoltura: solo pesci
TR	Turchia	Acquacoltura: solo pesci
TW	Taiwan	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
TZ	Tanzania	Acquacoltura: solo crostacei
UA	Ucraina	Acquacoltura: solo pesci
UG	Uganda	Acquacoltura: solo pesci
US	Stati Uniti	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
UY	Uruguay	Acquacoltura: solo pesci
VE	Venezuela	Acquacoltura: solo crostacei
VN	Vietnam	Acquacoltura: solo pesci e crostacei
YE	Yemen	Solo catture allo stato selvatico
ZA	Sud Africa	Solo catture allo stato selvatico
ZW	Zimbabwe	Solo catture allo stato selvatico

(<sup>1</sup>) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

(<sup>2</sup>) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(<sup>3</sup>) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(<sup>4</sup>) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

## ALLEGATO XI

**Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17**

CODICE ISO DEL PAESE	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AM	Armenia	Solo lumache
AU	Australia	
AZ	Azerbaigian	
BA	Bosnia-Erzegovina	Solo lumache
BR	Brasile	Solo cosce di rana
BY	Bielorussia	Solo lumache
CA	Canada	Solo lumache
CH	Svizzera <sup>(1)</sup>	
CI	Costa d'Avorio	Solo lumache
CL	Cile	Solo lumache
CN	Cina	
DZ	Algeria	Solo lumache
EG	Egitto	Solo cosce di rana
GB	Regno Unito <sup>(2)</sup>	
GE	Georgia	Solo lumache
GG	Guernsey	
GH	Ghana	Solo lumache
ID	Indonesia	
IM	Isola di Man	
IN	India	Solo cosce di rana
JE	Jersey	
MA	Marocco	Solo lumache
MD	Moldova	Solo lumache
MK	Macedonia del Nord	Solo lumache
NG	Nigeria	Solo lumache
NZ	Nuova Zelanda	Solo lumache
PE	Perù	Solo lumache
RS	Serbia	Solo lumache
RU	Russia	Solo lumache
TH	Thailandia	Solo lumache
TN	Tunisia	Solo lumache
TR	Turchia	

---

UA	Ucraina	Solo lumache
US	Stati Uniti	Solo lumache
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	Solo lumache

---

(<sup>1</sup>) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(<sup>2</sup>) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

---